



COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
Provincia di Latina

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA

numero 12 del 28-04-2014
SEDUTA: - CONVOCAZIONE: Prima

ALBO ON LINE N. 610 05-05-2014 al 20-05-2014

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014

In data ventotto 28-04-2014 con inizio alle ore 19:00 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato, dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N°	Cognome e Nome	Presenze
1.	GESUALDO MIRABELLA	Presente
2.	FEDERICO CARNEVALE	Presente
3.	FRANCO CONTESTABILE	Assente
4.	MENENIO DI TROCCHIO	Presente
5.	MATTEO MIRABELLA	Presente
6.	BIAGIO PECCHIA	Presente
7.	MARIO BRANCALEONE	Presente
8.	ALESSIO PACIONE	Presente
9.	FRANCO PERSICHINO	Presente
10.	GIUSEPPE PASCALE	Presente
11.	DANTE MELE	Assente
12.	MARCELLO DE LUCA	Presente
13.	MASSIMO BASILE	Presente
14.	NICOLA GROSSI	Presente
15.	ROSARIO MASIELLO	Presente
16.	BIAGIO PIETRO RIZZI	Presente
17.	GIUSEPPE ROCCO CASALE	Assente

PRESENTI: 14 - **ASSENTI:** 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Andrea Nappi che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede PASCALE GIUSEPPE che, riscontrato il numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto all'ordine del giorno sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

CONSIDERATO che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in legge, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI relativamente all'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

CONSIDERATO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 in data 28.04.2014, immediatamente eseguibile, il quale al Capo III disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI),

RICHIAMATI in particolare gli articoli 5B e 6B. del Regolamento, i quali demandano al Consiglio Comunale, l'approvazione delle aliquote, con l'eventuale riduzione fino all'azzeramento per determinate fattispecie imponibili, oltre la facoltà di introdurre

detrazioni per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate con relative pertinenze delle stesse

VISTA la propria deliberazione in data , immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria (IMU):

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,2 %;
- detrazione per l'abitazione principale, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9,,: euro 200,00

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 62 del 2.4.2014 con la quale sono state proposte al Consiglio Comunale le aliquote e detrazioni per l'anno 2014;

RITENUTO necessario, per l'anno 2014, di applicare l'aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e le unità immobiliari ad esse equiparate, applicando per le stesse detrazioni d'imposta al fine di generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili

RITENUTO altresì di avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014 (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) e di aumentare l'aliquota TASI, per le suddette tipologie immobiliari, dello 0,8 per mille e applicare agli altri immobili soggetti a TASI l'1 per mille;

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e unità immobiliari ad esse equiparate	3,3 per mille
Altri immobili	1 per mille
Aree fabbricabili	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

RITENUTO di stabilire le detrazioni TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze e le unità immobiliare ad esse assimilate in euro 150,00

RITENUTO inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore/occupante nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, dando atto che la restante parte del tributo, pari al 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall'articolo 5B comma 3 della componente TASI del Regolamento IUC, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti

- polizia locale;
- cultura;
- viabilità;
- illuminazione pubblica;

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 4), di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI TOTALI
1	Polizia locale	€ 268.361,00
2	Cultura	€ 33.821,27
3	Viabilità	€ 79.536,27
4	Illuminazione pubblica	€ 198.570,41
TOTALE		€ 580.288,95

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (pubblicato nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014), che differisce al 30 aprile 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tributi e dal Responsabile dell'Area Finanze;

Presenti n.14.

Assenti n.3

Con Voti favorevoli n.10, astenuti 4 (Basile – Grossi – Masiello e Rizzi);

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e unità immobiliari ad esse equiparate	3,3 per mille (2,5 + 0,8)
Altri immobili	1 per mille
Aree fabbricabili	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

2) di prendere atto che è stata rispettato, come disposto dall'art. 1 comma 677 della legge n. 147/2013 modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.;

3) di stabilire, in attuazione dell'articolo 6B comma 1 del Regolamento IUC, le detrazioni TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze e le unità immobiliare ad esse assimilate in euro 150,00

4) nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare dal diritto reale sull'unità immobiliare, stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore/occupante nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, dando atto che la restante parte del tributo, pari al 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5) di stimare in € 327.245,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni indicate sopra;

6) di stabilire che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 4) sono i seguenti:

ND	SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI TOTALI
1	Polizia locale	€ 268.361,00
2	Cultura	€ 33.821,27
3	Viabilità	€ 79.536,27
4	Illuminazione pubblica	€ 198.570,41
TOTALE		€ 580.288,95

7) di dare atto che tali importi indicano la spesa prevista in bilancio di previsione che l'amministrazione intende coprire, sia pure parzialmente, con il gettito TASI;

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

9) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

10) Di dare atto che il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e variazioni in relazione alle nuove disposizioni normative in fase di predisposizione;

Con Voti favorevoli n.10, astenuti n.4 (Basile – Grossi – Masiello e Rizzi);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 parere di Regolarità tecnica espresso:
Favorevole

Li', 07.04.2014

IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to **Carlo Alberto Rizzi**

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 parere di Regolarità contabile espresso:
Favorevole

Li', 07.04.2014

IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to **Daniela Ilario**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO GIUSEPPE PASCALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Andrea Nappi

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubblicata all'Albo **ON LINE** per quindici giorni consecutivi dal 05-05-2014_____

IL SEGRETARIO
F.to Andrea Nappi

Che è divenuta esecutiva il giorno 28-04-2014_____
Immediatamente Esecutiva (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO
F.to Andrea Nappi

***** COPIA USO AMMINISTRATIVO *****
MONTE SAN BIAGIO, 05-05-2014